

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2016

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (16A07808)

(GU n.256 del 2-11-2016)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 31 ottobre 2016

Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Considerato che nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, a partire dalle ore 07.40 del 30 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori forti terremoti;

Considerato che i predetti eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticita' conseguente agli eventi del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, impattando in gran parte sui territori e le popolazioni gia' colpiti, nonche' sul Servizio nazionale di protezione civile gia' attivamente impegnato nella gestione dei medesimi eventi, causando crolli, situazioni di pericolo per l'incolumita' delle persone e rinnovati, forti disagi alla popolazione interessata;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

Considerato che nei territori interessati e' operativo il dispositivo di intervento del Servizio nazionale della protezione civile attivato a seguito dell'evento del 24 agosto, articolato come previsto nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione della richiamata deliberazione del 25 agosto 2016;

Considerato, altresì, che tale dispositivo si e' immediatamente attivato per rimodularsi allo scopo di fronteggiare le nuove ed ulteriori esigenze sopravvenute;

Ritenuto di dover, pertanto, autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare impiegando il dispositivo di cui

trattasi ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, consentendogli, altresì, di adottare i necessari ed ulteriori provvedimenti con la dovuta tempestività;

Ravvisata, altresì l'esigenza di disporre prime misure urgenti finalizzate a consentire la continuità operativa, in regime transitorio, delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici in rassegna, sulla base di una quantificazione speditiva dei fabbisogni in soli termini di numero e tipologia di attività interessate;

Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti già deliberati il 25 agosto ed il 27 ottobre scorsi, dell'ulteriore somma di 40 milioni di euro, allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie per la gestione delle attività di emergenza in atto e in corso di rimodulazione a seguito degli eventi del 30 ottobre;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Sentite le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 30 ottobre 2016, prot. n. UC/TERAG16/57857;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, quindi, procedere all'estensione al nuovo evento del 30 ottobre delle disposizioni già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il Servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le Ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'evento di cui alle delibere richiamate in premessa e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.

3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto già stabilito nelle delibere richiamate in premessa, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 40 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. In considerazione della gravita' dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

5. Con le ordinanze di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento e' altresì autorizzato, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) della citata legge n. 225 del 1992, a disciplinare l'attuazione di prime misure urgenti finalizzate a consentire la continuita' operativa, in regime transitorio, delle attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici in rassegna, sulla base di una quantificazione speditiva dei fabbisogni in soli termini di numero e tipologia di attivita' interessate, mediante la realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi a cura di soggetti attuatori appositamente individuati nell'ambito delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi